

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale in videoconferenza di rappresentanti della Federazione cooperative Raiffeisen dell'Alto Adige, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00668, sulle iniziative a sostegno delle banche di credito cooperativo ..... 134

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale in videoconferenza di rappresentanti della Confederazione italiana piccola e media industria privata (CONFAPI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2361, C. 3069 e C. 3081, recanti modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione ..... 134

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 e abb. (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) . 135

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 138

DL 77/2021: *Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure per il rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 136

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. Nuovo testo unificato C. 522 e abb. (Parere alla XI Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) ..... 136

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 140

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 6 luglio 2021.*

**Audizione informale in videoconferenza di rappresentanti della Federazione cooperative Raiffeisen dell'Alto Adige, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00668, sulle iniziative a sostegno delle banche di credito cooperativo.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.35.

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 6 luglio 2021.*

**Audizione informale in videoconferenza di rappresentanti della Confederazione italiana piccola e media industria privata (CONFAPI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2361, C. 3069 e C. 3081, recanti modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con mo-**

dificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 14.55.

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 6 luglio 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.*

#### La seduta comincia alle 15.30.

**Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.**

**C. 3179 e abb.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire dalla giornata di domani, mercoledì 7 luglio, e che la Commissione di merito ne concluderà l'esame nella giornata di oggi. Evidenzia quindi che la Commissione Finanze dovrà esprimere il proprio parere nella seduta odierna.

Laura CAVANDOLI (Lega), *relatrice*, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla II Commissione Giustizia, della proposta di legge recante Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (C. 3179 e abb.), il cui esame da parte dell'Assemblea è fissato a decorrere da domani.

La proposta di legge, che consta di 10 articoli, è volta a tutelare il diritto dei professionisti a ottenere un giusto ed equo compenso nei rapporti professionali, regolati da convenzioni, con i contraenti cosiddetti forti quali imprese bancarie e assicu-

ative, imprese con più di 60 dipendenti, imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, pubblica amministrazione e agenti della riscossione (articolo 2).

Il provvedimento si applica agli avvocati e ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge n. 81 del 2017, tra i quali rientrano, per quanto riguarda le competenze della Commissione Finanze, i dottori commercialisti e gli esperti contabili, nonché gli attuari (articolo 1).

L'articolo 3 del provvedimento – che aggiunge nove commi all'articolo 2233 del codice civile, relativo al compenso nelle professioni intellettuali – stabilisce che sono nulle le pattuizioni che prevedano un compenso manifestamente sproporzionato rispetto all'opera prestata o al servizio reso, tenendo conto anche dei costi sostenuti. Per l'individuazione della sproporzione si fa riferimento agli importi stabiliti dai parametri e dalle tariffe fissati con decreto ministeriale per le professioni regolamentate. Gli accordi, di qualsiasi tipo, che prevedano compensi inferiori possono essere impugnati esclusivamente dal professionista. Il tribunale procede alla rideterminazione del compenso secondo i parametri o le tariffe ministeriali in vigore, con possibilità di chiedere un parere sul compenso pattuito all'ordine o al collegio al quale appartiene il professionista. È inoltre prevista la nullità di qualsiasi pattuizione che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l'anticipazione di spese o che attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità della prestazione.

Sono infine tipizzate alcune clausole vessatorie, delle quali è prevista la nullità, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio, salva rinuncia espressa e irrevocabile da parte del professionista nel cui interesse essa è prevista.

Ai sensi dell'articolo 4 la prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui cessa il rapporto con la controparte, mentre l'articolo 6 stabilisce che il termine di

prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione. L'articolo 5 conferisce efficacia di titolo esecutivo, a determinate condizioni, al parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista.

L'articolo 7 consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, che potrà essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative, individuate dai rispettivi ordini.

L'articolo 8 istituisce un Osservatorio nazionale sull'equo compenso presso il Ministero della giustizia e ne individua i componenti e i compiti.

L'articolo 9 stabilisce che il provvedimento si applica alle prestazioni svolte dopo la data di entrata in vigore del provvedimento medesimo, indipendentemente dalla data di sottoscrizione della convenzione, sulla base della quale le prestazioni sono rese.

L'articolo 10 infine provvede all'abrogazione della normativa attualmente vigente, che risulta superata dalle disposizioni del provvedimento in esame.

Segnala infine l'intervento sulla stampa di oggi del vicepresidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Giorgio Luchetta, che segnala l'esigenza di una revisione delle disposizioni recate dall'articolo 2 al fine di assicurare un'adeguata e concreta tutela dell'equo compenso.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Marco OSNATO (FdI) sottolinea l'importanza del provvedimento ai fini della soluzione dell'annoso problema dei rapporti tra professionisti e contraenti cosiddetti forti, tra i quali è compresa anche la pubblica amministrazione.

Sottolinea quindi come spesso, per seguire modelli provenienti da altri Paesi, si realizzi una mortificazione delle professioni e dei professionisti, il cui ruolo di

supporto nei confronti dello Stato non è adeguatamente apprezzato.

Ritiene pertanto doveroso che la Camera dei deputati approvi quanto prima il provvedimento in esame, finalizzato a un maggior riconoscimento della dignità dei professionisti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dalla relatrice.

**DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure per il rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

**C. 3146 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 giugno scorso.

Massimo UNGARO (IV), *relatore*, come preannunciato nella seduta del 29 giugno scorso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.**

**Nuovo testo unificato C. 522 e abb.**

(Parere alla XI Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 giugno scorso.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire dalla giornata di domani, mercoledì 7 luglio, e che la Commissione di merito ne concluderà l'esame nella giornata di oggi. Evidenzia quindi che la Commissione Finanze dovrà esprimere il proprio parere nella seduta odierna.

Vita MARTINCIGLIO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Marco OSNATO (FdI), pur esprimendo rammarico per la mancata approvazione da parte della Commissione di merito delle proposte emendative presentate dal gruppo Fratelli d'Italia, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dalla relatrice.

**La seduta termina alle 15.45.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (C. 3179 e abb.).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3179, adottata dalla Commissione Giustizia come testo base per il seguito dell'esame, recante « Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali », e le abbinate proposte di legge;

ricordato che il provvedimento è volto a tutelare il diritto dei professionisti a ottenere un giusto ed equo compenso nei rapporti professionali, regolati da convenzioni, con i contraenti cosiddetti forti;

evidenziato che, ai sensi dell'articolo 2, le disposizioni del provvedimento si applicano, oltre che alle prestazioni svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, della pubblica amministrazione e degli agenti della riscossione, anche a tutte le prestazioni in favore delle imprese che nel triennio precedente al conferimento dell'incarico abbiano occupato alle proprie dipendenze più di 60 lavoratori o abbiano presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;

osservato tuttavia come l'articolo 3, mediante modifica dell'articolo 2233 del codice civile, stabilisca la nullità di qualsiasi clausola che non preveda un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, estendendo in tal modo di fatto a qualsiasi prestazione professionale le disposizioni in materia di equo compenso;

evidenziato che, nei medesimi articoli 2 e 3 oltre che negli articoli 4, comma 3, 8 comma 3 lettera a) e 9, si fa riferimento a « convenzioni », termine che si intende per lo più con riferimento ad incarichi aventi ad oggetto attività professionali plurime, mentre nella realtà contrattuale tale nor-

mativa si ritiene applicabile anche a singoli accordi di incarico professionale;

tenuto conto come, nel contesto italiano, le realtà produttive di medie e piccole dimensioni risultino essere prevalenti e assumano frequentemente il ruolo di contraenti forti rispetto ai professionisti che svolgono prestazioni in loro favore;

ritenuto pertanto che i limiti dimensionali relativi a numero di lavoratori e ad ammontare dei ricavi, di cui al citato articolo 2, siano eccessivamente elevati, escludendo dall'ambito di applicazione del provvedimento numerosi rapporti professionali e lasciando privi di tutela un'ampia platea di professionisti,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità – nel rispetto della normativa europea in materia di concorrenza – di applicare le disposizioni in esame a tutte le imprese, escludendo la sola categoria dei consumatori o, quantomeno, di ridurre i limiti dimensionali relativi al numero dei lavoratori e all'ammontare dei ricavi indicati dall'articolo 2 ai fini dell'individuazione dell'ambito di applicazione del provvedimento;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare i contenuti degli articoli 2 e 3, affinché l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al provvedimento in esame sia univocamente definito;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di applicare le predette disposizioni oltre che alle convenzioni anche a tutti gli accordi relativi a singoli incarichi professionali, modificando il testo del provvedimento nel senso di sostituire, ovunque ricorra, l'espressione « le convenzioni » con l'espressione « le convenzioni o accordi ».

## ALLEGATO 2

**Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale (Nuovo testo unificato C. 522 e abb.).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 522 e abb., recante « Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale », come risultante dagli emendamenti approvati dalla XI Commissione in sede referente,

ricordato che il provvedimento reca disposizioni volte a rafforzare gli strumenti per garantire le pari opportunità tra uomini e donne in ambito lavorativo e apporta modifiche ad alcuni articoli del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, prevedendo inoltre uno sgravio contributivo in favore delle aziende che siano in possesso della certificazione della parità di genere;

ritenuto opportuno, al fine di verificare l'effettiva realizzazione degli obiettivi del presente provvedimento, introdurre nell'articolato della proposta di legge meccanismi idonei ad effettuare una valutazione – anche nel raffronto della situazione *ex ante* e *ex post* – del conseguimento della parità di genere in ambito lavorativo;

rammentato che l'articolo 4 del provvedimento – nell'introdurre la certifica-

zione della parità di genere al fine di riconoscere le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere – prevede l'istituzione di un Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese, costituito da rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico, delle consigliere e dei consiglieri di parità, nonché da rappresentanti sindacali ed esperti individuati secondo modalità definite con apposito decreto;

considerata l'opportunità di prevedere che anche nella composizione del suddetto Comitato tecnico sia rispettato il principio della parità di genere,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre misure volte a prevedere una valutazione degli effetti sulla parità di genere derivanti dall'attuazione del presente provvedimento;

*b)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che nella composizione del Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese, introdotto dall'articolo 4 del provvedimento, sia garantita la parità di genere.